



Violazioni al C.d.S. Ricorso al Giudice di Pace Cambiano i tempi e le procedure per ricorrere al G.d.P. contro le violazioni al C.d.S.



E' trascorso appena un anno dall'ultima grande modifica apportata al Codice della Strada dalla legge 120/210, che ci ritroviamo di nuovo alle prese con una ulteriore modifica che interessa

le disposizioni che regolano il ricorso davanti al Giudice di Pace.

E così, dal 6 ottobre u.s., per effetto delle nuove disposizioni complementari al Codice di procedura civile, introdotte dal Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, pubblicato in G.U. n. 220 del 21 settembre u.s., con l'articolo 7, sono state di fatto introdotte alcune importanti modifiche che interessano l'articolo 204-bis del Codice della strada, già rivisitato con la legge 120 del 2010.

In sostanza, la nuova disposizione di legge, che con l'articolo 34, comma 6, lett. a) e b) ha modificato il precedente assetto degli artt. 204-bis e 205 del C.d.S., prevede, per quanto riguarda la parte procedurale, modifiche sostanziali in tema di tempi di presentazione dell'opposizione davanti al G.d.P. e di pagamento della sanzione nel caso di mancato accoglimento del ricorso. Va detto, infatti, che l'articolo 7 del D. L.vo 150/2011, in via preliminare, sancisce che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro, là dove non diversamente stabilito dalle successive disposizioni dello stesso articolo 7.

Si passa poi a ribadire che la competenza è del G.d.P. del luogo in cui è stata accertata la violazione. Quanto al tempo utile per presentarlo, il ricorso va presentato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale (fino al 5 ottobre p.v. sono previsti ancora 60 giorni). I giorni diventano 60 per i residenti all'estero. Ovviamente non dovrà essere stato presentato ricorso al prefetto, altrimenti quello presentato al G.d.P. diventa inammissibile. Per quanto riguarda la legittimazione passiva, il comma 5 dell'articolo in esame, ribadisce che spetta al prefetto quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dall'ANAS; spetta invece alle regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da loro funzionari, ufficiali o agenti.

Nonostante sia stato poi ribadito che nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente (questo significa che il ricorrente non è obbligato a farsi assistere da un difensore mentre l'amministrazione

opposta può delegare un proprio funzionario), occorre tenere presente che l'opponente, se nella prima udienza non si presenta senza addurre un giustificato motivo, il giudice convaliderà il provvedimento contro il quale è stato proposto ricorso e deciderà in ordine alle spese. Infine, con i commi 10, 11 e 12, si stabilisce poi che là dove il giudice accolga l'opposizione, egli può annullare in tutto o in parte il provvedimento oggetto dell'opposizione e accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; se il giudice rigetta invece il ricorso, egli applicherà una sanzione in misura compresa tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni, successivi alla notificazione della sentenza, a favore dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; infine, con il rigetto dell'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti. Insomma, ancora un piccolo grattacapo tanto per chi è chiamato ad accertare le violazioni al Codice della Strada quanto per chi deve eventualmente difendersi. Restano però ferme le procedure per ricorrere al prefetto.

La Corte di Cassazione si pronuncia e al giudice di pace sono assegnate tutte le opposizioni riguardanti il procedimento sanzionatorio conseguente alle violazioni del codice della strada

(ASAPS) E' finalmente stata fatta chiarezza su uno dei temi più scottanti in campo di ricorsi amministrativi conseguenti a infrazioni del Codice della Strada: la suprema Corte di cassazione si è infatti pronunciata stabilendo che ogni opposizione riguardante il procedimento sanzionatorio per violazioni del Codice stradale è di competenza del giudice di pace, anche nel caso in cui, nella somma delle varie contestazioni impugnate, si superasse il valore per competenza del giudice di prossimità. La notizia si evince dalla stessa sezione VI, n° 21194 del 13 ottobre 2011.

Il caso era nato in seguito alla dichiarazione di "incompetenza" pronunciata dal giudice di pace di Roma davanti a contestazioni impugnate dal richiedente il cui tetto generico del valore superava i 2.582,28 euro.

Tale decisione aveva spinto numerosi legali ad impugnare la causa contraddicendo il giudice stesso. Due erano le considerazioni intorno alle quali ruotava la controversia: l'emissione della sanzione amministrativa scaturita a seguito della violazione del codice stradale e la successiva gestione della cartella esattoriale; e nel caso di molteplici contestazioni contemporaneamente impugnate, la competenza non andava rapportata alla somma delle contestazioni, bensì al valore delle singole vertenze unite in un unico processo.

Tutto questo ha indotto a dover ridurre i tempi da 60 a 30 giorni per alleviare il carico burocratico, senza nulla togliere a quelli che sono i diritti del cittadino!! (ASAPS)



Cassazione

Licenziamento illegittimo per lavoratore alla guida in stato di ebbrezza durante la "reperibilità"

(ASAPS) Con la sentenza n. 23063/2011, emessa lo scorso 7 novembre, i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato sproporzionato e illegittimo il licenziamento di un lavoratore fermato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza durante il turno settimanale di reperibilità. E' questo il caso che ha visto coinvolti una ditta di manutenzione di ascensori e il suo dipendente. Il licenziamento è scattato quando il datore di lavoro è venuto a conoscenza che, in seguito al ritiro della patente nella notte precedente, il proprio dipendente non poteva raggiungere il luogo di lavoro, ma soprattutto considerando che quella notte l'uomo era in turno di reperibilità. Puntuale e precisa davanti agli organi di giustizia la dichiarazione del dipendente che ha tracciato il disegno di una tranquilla serata trascorsa in compagnia della moglie in un ristorante di Torino; qualche bicchiere di troppo, e gli accertamenti etilometrici effettuati dai Carabinieri che hanno intimato lo stop, hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore ai parametri consentiti. Immediato dunque il ritiro della patente. Seppur grave, la Corte di Cassazione ha comunque giudicato il comportamento dell'uomo non meritevole di licenziamento, in quanto «l'essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all'essere in servizio effettivo e nell'espletamento delle mansioni lavorative». Inoltre «nella notte in questione non vi sono state chiamate che interessano il turno di reperibilità», e «lo stato di ebbrezza non può avere immediatamente riflessi sul vincolo fiduciario» senza considerare le circostanze dell'avvenimento, ovvero una tranquilla serata tra coniugi. Per questo la sanzione espulsiva era da considerarsi eccessiva e non proporzionale alla gravità del fatto, anche in considerazione del fatto che sull'uomo non sono stati riscontrati precedenti disciplinari. L'ammonizione o la sospensione dal lavoro? Forse sarebbe stato sufficiente! Per questo viene respinto il ricorso del datore di lavoro e convalidato il giudizio del Tribunale di Torino del giugno 2009. (ASAPS)

Zona a traffico limitato: nuova severa sentenza della Corte di cassazione. E' reato di falso e illecito esibire sull'auto la fotocopia del permesso per accedere alla Ztl

(ASAPS) Ancora una volta la Corte di cassazione emana, in modo deciso e severo, la sua sentenza secondo la quale è illecito, nonché imputabile di reato di "falso" in materia di atti amministrativi, esibire in vece del documento originale la sua fotocopia. E' quanto si evince dall'ordinanza n° 38349 del 24 ottobre 2011, V sezione penale. L'esigenza di arrestare il malcostume dei permessi falsi, i non pochi riprovevoli episodi di falsi documenti destinati a invalidi e utilizzati invece da persone in perfetto stato di salute, ma anche le numerose segnalazioni dell'opinione pubblica, hanno spinto i giudici ad allargare il raggio di accusa. Non ci si limita, quindi, più alla sola omissione di un timbro a secco o di un falso attestato (per cui il reato è già stabilito a livello giuridico dagli artt. 477 e 482 del codice penale), ma si punta il dito anche contro «l'alterazione del documento rilasciato»>>, per cui la copia sarebbe realizzata con l'astuto obiettivo di far apparire autentico un documento. I giudici sono dovuti intervenire definendo non particolarmente vantaggioso l'uso di copia piuttosto che del documento originale. E' questo il caso analizzato di un automobilista autorizzato ad entrare in Zona a traffico limitato che esibiva una fotocopia identica al proprio permesso originale perché, a suo dire, non voleva perderla o rovinarla... Potrà apparire particolarmente inflessibile e severo un giudice che condanna un utente della strada solo perché lascia a casa il permesso originale per non sciuparlo, ma quando ci si trova a trattare problematiche come il traffico o l'inquinamento dell'ambiente bisogna per forza comprendere la decisione di quei magistrati che hanno dato forza alla legge e condannato le condotte illecite in tale ambito. (ASAPS)

Massimario di Legittimità e di merito

Norme di comportamento in genere - Spazi ed aree private - Norme del codice della strada - Obbligo di osservanza - Configurabilità - Limiti.

Le norme del codice della strada che si applicano, ai sensi dell'art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, devono essere osservate come norme di comune prudenza anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare. (Cass. Civ., Sez. II, 3 marzo 2011, n. 5126) [RIV-110708P580] - Art. 1 cs

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Conducente fermo con il motore avviato ed i fari accesi, con le cinture di sicurezza allacciate - Sussistenza della fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. e), c.s. -

Sequestro preventivo del veicolo - Legittimità.

Il porsi al volante di un'auto, in evidente stato di ebbrezza alcolica, nell'atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i fari accesi, con le cinture di sicurezza allacciate, integra la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e rende, pertanto, legittimo il sequestro preventivo del veicolo. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 17238) [RIV-110708P571] - Art. 186

Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo - L. 29 luglio 2010, n. 120 - Trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria - Conseguenze in tema di sequestro disposto precedentemente all'entrata



in vigore della legge suddetta.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 2010, che hanno comportato, tra l'altro la trasformazione in sanzione amministrativa della confisca del veicolo prevista dagli artt. 186 e 187 C.d.S. per il caso, rispettivamente, di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, deve ritenersi che anche il sequestro finalizzato a detta confisca possa ora essere disposto solo dall'autorità amministrativa e non anche da quella giudiziaria, fermo restando che restano validi i sequestri disposti dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 120/2010, a condizione che risultino comunque sussistenti le condizioni che, in base alla nuova normativa, legittimerebbero oggi la confisca amministrativa. **(Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17495) [RIV-110708P569] - Artt. 186, 187**

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Sinistro verificatosi in area utilizzata per la distribuzione dei carburanti - Area aperta al pubblico - Conseguenze - Applicabilità della disciplina normativa sull'assicurazione obbligatoria.

L'area utilizzata per la distribuzione di carburanti - ancorché sia di proprietà privata - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. Pertanto, la circolazione automobilistica all'interno della suddetta area è soggetta alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui alla L. n. 990 del 1969, la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone. **(Cass. Civ., Sez. III, 3 marzo 2011, n. 5111) [RIV-110708P593] - Art. 193**

Patente - Estera - Scaduta di validità - Guida - Sanzioni - Conseguenze diverse a seconda del momento di acquisizione della residenza in Italia.

E' punita ora con le sanzioni previste per la guida senza patente, ora con quelle previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità, la condotta dello straniero di guida di veicolo con patente estera, scaduta di validità, a seconda che lo straniero abbia acquisito la residenza in Italia da oltre o da meno di un anno. **(Cass. Pen., Sez. IV, 22 febbraio 2011, n. 6821) [RIV-110708P592] - Artt. 116, 126, 136**

Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo - Reati commessi anteriormente alla L. n. 125/2008 - Applicabilità - Esclusione.

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, già avente natura di sanzione penale

accessoria, con conseguente applicabilità dell'art. 2 cod. pen., è stata degradata a sanzione amministrativa dalla legge n. 120 del 2010, anch'essa irretroattiva ex art. 1 legge n. 689 del 1981). **(Cass. Pen., Sez. IV, 22 febbraio 2011, n. 6807) [RIV-110708P593] - Art. 186**

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Violazione del codice della strada - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti Circostanze che esulano dall'accertamento - Prova - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all'ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l'apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita). **(Cass. Civ., Sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2434) [RIV-110708P596] - Art. 204-bis**

Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi - Competenza ad eseguire i controlli - Ripartizione - Criterio.

In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, la competenza ad eseguire i controlli è stata ripartita, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 12 luglio 1995, tra il Ministero dell'interno e il Ministero del Lavoro, provvedendo, ai "controlli su strada", la Polizia stradale e, ai "controlli nei locali delle imprese", l'ispettorato del lavoro. **(Cass. Civ., Sez. Lav., 17 gennaio 2011, n. 900) [RIV-110708P602] - Artt. 199, 200, 204**

Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Concorso col reato di falso - Esclusione.

Qualora la condotta addebitata al pubblico ufficiale si esaurisca in un falso ideologico in atto pubblico, l'agente deve rispondere solo di tale reato e non anche in quello di abuso d'ufficio che, atteso il suo carattere sussidiario e residuale, deve considerarsi assorbito nel primo. **(Tribunale Penale di Matera, 12 marzo 2011) [RIV-110708P607] - Artt. 323, 479 c.p.**